



CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)



Regolamento per la distribuzione irrigua nel comprensorio consortile

(approvato con deliberazione n° 27 del 4 marzo 2000)

(modificato con deliberaione n. 13 del 19 marzo 2007)

Parte I

COMPENSORI IRRIGUI E CATASTO IRRIGUO CONSORTILE

Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano l'utilizzazione a scopo irriguo delle acque distribuite dal Consorzio di Bonifica 6 Enna.

Vengono eseguite dal Consorzio le opere pubbliche necessarie per la distribuzione, manutenzione ed eventuali ammodernamenti ed ampliamenti così come previsto nei progetti approvati dalle autorità competenti.

Art. 1

Costituiscono compensori irrigui i terreni che, in base ai progetti di opere pubbliche realizzate, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione.

Art. 2

Il Catasto irriguo Consortile, che comprende i terreni indicati all'articolo precedente, diviso per "compensori, distretti e comizi", è formato dai documenti sottoindicati:

A) Registro delle utenze, raggruppate per comune censuario nel quale sono elencati i dati di seguito riportati:

- 1) Compensorio;
- 2) Distretto, comizio o settore;
- 3) Ditta catastale con indicazione della partita catastale erariale;
- 4) Foglio di mappa;
- 5) Numero delle particelle di cui si compone il fondo con indicazione della estensione, qualità e classe;
- 6) Idrante di consegna;

7) Contatore aziendale;

B) Schedario delle utenze, disposte in ordine alfabetico, contenente i dati di cui al punto A.

C) Inventario delle particelle, in ordine progressivo per foglio di mappa, contenente la ditta proprietaria limitatamente al 1° intestatario;

D) Partitario contenente in ordine crescente le partite catastali, per ogni comune censuario interessato, con l'indicazione di foglio, particella, 1° intestatario catastale, distretto e comizio.

E) Planimetrie catastali con indicazione della rete di distribuzione, delle cabine comiziali e degli idranti di distribuzione.

Art. 3

Gli atti catastali vengono periodicamente aggiornati d'ufficio a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dal Catasto erariale ovvero su richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l'avvenuta variazione.

Art. 4

Le richieste di rettifica e di variazione da parte degli interessati, recanti la firma e la indicazione del domicilio e della residenza dell'istante e degli elementi su cui la richiesta si basa, vanno indirizzate all'Amministrazione del Consorzio presso la sua sede di Enna.

Art. 5

Qualora, in dipendenza dell'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua, la superficie dei comprensori e delle zone servibili venga ampliata, il Consorzio provvede alla corrispondente

iscrizione dei nuovi terreni beneficiari sui documenti del Catasto irriguo consorziale.

Parte II

DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Art. 6

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo, in relazione agli ordinamenti colturali praticati, nei diversi comprensori irrigui, è consentita nei seguenti periodi dell'anno.

Compensorio irriguo Pozzillo e Compensorio Irriguo Nicoletti-Granfonte: dal 2 Maggio al 31 Ottobre per le colture arboree; dal 1° Gennaio al 31 Dicembre per le colture ortive ed erbacee.

Compensorio Irriguo Olivo: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto ai termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete e con la disponibilità di acqua nei serbatoi, formeranno oggetto di apposite deliberazioni da adottarsi tempestivamente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione consortile, di anno in anno, anche su richiesta di gruppi di Consorziati.

La durata giornaliera della distribuzione dell'acqua irrigua resta stabilita normalmente in 16 ore, salvo diverse determinazioni per specifiche situazioni.

Art. 7

I consorziati che intendono usufruire del servizio irriguo consortile dovranno presentare al Consorzio apposita domanda sui moduli all'uopo predisposti. La domanda di utenza irrigua verrà istruita dagli uffici consortili e successivamente verrà stipulata tra Consorzio e richiedente la convenzione di fornitura per uso irriguo.

La domanda e l'autorizzazione avranno efficacia sino a revoca o disdetta.

Le superfici arboree (agrumeti, oliveti, mandorleti, vigneti, ecc.), le colture in serre e le altre colture a ciclo poliennale dichiarate in domanda si intendono tacitamente confermate anche per gli anni successivi.

Pertanto ove l'utente dovesse procedere a variazioni, di superfici irrigue o di colture, ne dovrà dare notizia al Consorzio entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la variazione.

Gli utenti interessati all'irrigazione di colture stagionali dovranno presentare apposite domande entro 30 giorni dal primo intervento irriguo.

E' facoltà del Consorzio rilasciare concessioni temporanee per colture annuali in fondi che, pur non essendo iscritti nel Catasto irriguo consortile, siano tecnicamente servibili purché questo non arrechi pregiudizio al funzionamento della rete; alla ditta concessionaria verranno addebitati i contributi di esercizio ed i contributi fissi per le superfici irrigate.

Art. 8

Le norme di cui innanzi valgono anche per i fittuari dei terreni iscritti nel Catasto consortile, che comprovino tale qualità con idoneo documento a norma di legge.

Art. 9

Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore il Consorzio si trovi nella necessità di ridurre la portata progettuale allo scopo di ripartire nel tempo le risorse accumulate, il Consorzio stesso adotterà, nel corso della stagione irrigua quei provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire la conseguente deficienza idrica fra i consorziati senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

Art. 10

Il Consorzio, quando cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione lo rendano necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Art. 11

Alle aziende dotate di più idranti nello stesso comizio è consentito di prelevare l'intera dotazione da uno o più idranti.

Nella ipotesi in cui un idrante di consegna serva più utenze anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui insiste l'idrante dovrà consentire a favore degli utenti cointeressati il prelievo dell'acqua e il trasporto della stessa con proprie condotte fino al proprio fondo, nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di servitù coattive.

Su richiesta degli utenti, il consorzio potrà realizzare ulteriori idranti di erogazione anche mediante prolungamento della rete di distribuzione, al fine di migliorare la efficienza irrigua, a condizione che questo non arrechi pregiudizio agli altri utenti e alla funzionalità della rete.

Le spese per la costruzione sia dei manufatti di distribuzione, che della connessa rete irrigua di cui al comma precedente, potranno essere a carico del richiedente; in ogni caso le opere verranno eseguite a cura del Consorzio.

Il richiedente sarà obbligato a versare al Consorzio, entro giorni dieci dalla comunicazione della concessione, il deposito dell'importo preventivo, salvo conguaglio dopo l'esecuzione l'opera. La mancanza di deposito entro il termine stabilito si intenderà come rinuncia alla concessione medesima.

In relazione agli ordinamenti colturali tipici dei diversi comprensori irrigui, delle conseguenti esigenze idriche e delle caratteristiche delle reti di distribuzione si stabilisce quanto segue:

COMPENSORI IRRIGUI OLIVO E SCIAGUANA

art.12

La distribuzione irrigua nei Comprensori Olivo e Sciaguana, in considerazione degli ordinamenti colturali praticati, rivolti principalmente verso le colture ortive di pieno campo, irrigate con metodi di irrigazione localizzata a bassa pressione, verrà realizzata con il sistema "a domanda".

Sarà cura del consorzio, anche allo scopo di incentivare l'utilizzo di metodi irrigui a bassa portata che consentano una riduzione della manodopera di gestione impiegata nell'esercizio della rete e un considerevole risparmio dell'acqua erogata, installare agli idranti di consegna contatori volumetrici e pezzi speciali per rendere possibile l'irrigazione contemporanea di più fondi, anche se serviti da un solo idrante.

Agli utenti che, utilizzando sistemi irrigui diversi, quali l'irrigazione per aspersione, necessiteranno portate e/o pressioni elevate, potranno essere assegnati turni prefissati in ragione delle superfici e delle colture irrigate per prelevare la dotazione idrica occorrente.

Durante detti turni sarà cura del personale del Consorzio garantire la disponibilità della portata e della pressione sufficiente al buon funzionamento dell'impianto.

COMPRESORIO IRRIGUO POZZILLO, NICOLETTI E GRANFONTE

art.13

La distribuzione irrigua avverrà nell'ordine stabilito dal consorzio nel Piano di distribuzione (quadro orario). Ogni utente potrà prendere visione del quadro orario durante l'orario d'ufficio, presso la sede periferica di Leonforte (Nicoletti e Granfonte), di Gagliano Castelferrato o presso i locali della sezione di Sparacollo (Pozzillo), dove sarà esposto 10 giorni prima dell'inizio della stagione irrigua. L'utente interessato dovrà ritirare l'estratto del quadro orario; per il quale potrà essere presentato reclamo dovranno motivato per iscritto, al Consorzio entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del quadro orario stesso.

Stabilito il quadro orario, lo stesso non può essere modificato per l'anno irriguo a cui si riferisce, tranne che per impreviste e comprovate esigenze di ordine tecnico.

art.14

Gli utenti che avessero da segnalare particolari esigenze in ordine al quadro orario possono comunicarle al Consorzio a mezzo raccomandata entro la fine della stagione irrigua, specificandone i motivi. Le eventuali variazioni potranno essere effettuate nella stagione irrigua successiva.

art.15

L'acqua, che in base al quadro orario elaborato per l'anno irriguo è stata assegnata ai consorziati, verrà consegnata ai manufatti costruiti dal consorzio lungo la rete di distribuzione. Tali manufatti che vengono definiti idranti di erogazione.

art.16

E' fatto obbligo a tutti gli utenti:

- attenersi scrupolosamente all'osservanza del quadro orario, compilato a cura del Consorzio;
- evitare perdite di tempo dannoso nelle operazioni di cambiamento dal proprio turno al successivo;
- iniziare l'irrigazione all'ora indicata nel quadro orario ed utilizzare il tempo assegnato in maniera di cessare l'esercizio nel momento stabilito.

art.17

Nelle ore sia diurne che notturne, fissate dall'orario di distribuzione ciascun utente sarà obbligato a riceversi l'acqua al punto di consegna. Qualora nel tempo fissato l'utente non fosse in grado di completare l'irrigazione esso non potrà pretendere, in nessun caso, il prolungamento dell'orario di distribuzione in suo favore.

art.18

Qualora l'utente si rifiuterà di prendere in consegna l'acqua nel turno e nell'orario stabilito, esso perderà il diritto di irrigare in quel turno.

art.19

Qualora l'utente nel corso dell'anno non si serva in parte o del tutto dell'acqua di irrigazione assegnatagli, questa rimane a disposizione del Consorzio mentre resta inalterato per l'utente l'obbligo del pagamento dell'intero canone dovuto per l'acqua assegnata e non utilizzata.

Parte III

NORME DI UTENZA E DI POLIZIA

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Art.20

Per la custodia e la tutela delle opere irrigue di interesse collettivo e di quelle comunque in uso dell'Ente, sono applicabili le vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica.

Art.21

Il personale del Consorzio adibito alla sorveglianza, custodia ed esercizio delle opere, ove all'uopo abilitato ed autorizzato potrà ad elevare verbale di contravvenzione ai sensi delle norme di polizia idraulica, di cui all'art. 70 del R.D. 13/2/1933 n°215.

Art.22

E' assolutamente vietata la cessione dell'acqua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi anche se appartenenti a consorziati e ricadenti nel comprensorio irriguo.

Chiunque farà cessione dell'uso dell'acqua sarà passibile dell'interruzione dell'uso dell'acqua stessa per una o due stagioni irrigue, a discrezione dell'Amministrazione consortile; i contributi irrigui relativi all'anno in cui si accerta l'infrazione saranno quintuplicati .

Art.23

L'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti all'idrante di consegna.

Pertanto, a valle di detta apparecchiatura cessa da parte del Consorzio ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 24

Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, nonché dei danni da essi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori.

Gli utenti che dovessero provocare danni agli impianti consorziali, sia nei tratti in cui essi sono allocati nel loro terreno, sia altrove, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente l'ufficio consorziale o il personale sito sul posto per gli opportuni provvedimenti, accollandosi i relativi oneri di ripristino.

Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai manufatti consorziali.

Art. 25

Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate soltanto da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati le condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, banchine e loro siti di accesso nonché i manufatti ed ogni opera relativa. E' altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino l'erogazione dei gruppi di consegna sia nella portata che nella pressione.

Art. 26

Gli utenti e/o i proprietari interessati da opere consortili devono consentire l'accesso alla rete irrigua anche con mezzi meccanici al personale del Consorzio per necessità inerenti l'esercizio irriguo e per interventi manutentivi.

Gli utenti e/o i proprietari avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni, al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite.

Nessun utente può ostacolare il personale consorziale nel disimpegno delle proprie mansioni.

Eventuali inconvenienti possono formare oggetto di reclamo da presentare al Consorzio che deciderà nel merito.

Art. 27

La violazione delle norme stabilite dagli articoli 24 e seguenti, ove il fatto non costituisca reato, sarà passibile di censura scritta e, in caso di

continuazione e di recidiva, dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua per un periodo di tempo variabile da un minimo di trenta giorni di stagione irrigua in corso a un massimo di una intera stagione irrigua, secondo la gravità della violazione.

La sanzione sarà irrogata dall'Amministrazione dell'Ente previo addebito del fatto all'utente mediante lettera raccomandata.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Parte IV

CONTRIBUTI

Art. 28

Prima dell'inizio della stagione irrigua, verrà predisposto dal Consorzio un preventivo di gestione contenente distintamente la spesa fissa e la spesa di esercizio.

Alle spese fisse vengono imputate le seguenti voci:

- 1) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte principali, delle reti di distribuzione e apparecchiature;
- 2) quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all'irrigazione;
- 3) ammortamento o accantonamento per mezzi meccanici;
- 4) spese per aggiornamento Catasto irriguo;
- 5) quota parte delle spese relative alla telefonia mobile o fissa degli impianti irrigui;

Alle spese di esercizio vengono ascritte:

- 1) rimanente quota parte delle spese relative al personale fisso addetto al comparto irriguo;
- 2) spese relative ai mezzi di trasporto, materiali e noli inerenti alla sorveglianza e alla organizzazione della distribuzione;
- 3) quota parte delle spese relative alla telefonia mobile o fissa degli impianti irrigui;
- 4) spese relative al personale stagionale e personale d'ufficio distaccato temporaneamente all'esercizio;
- 5) spese di contenzioso e risarcimento danni.

A ciascuna delle suddette spese sarà aggiunta una quota spese generali, che viene fissata nella percentuale forfettaria del 10% salvo variazioni da determinarsi anno per anno.

Art. 29

Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione che terrà conto degli eventuali finanziamenti Regionali o di altra natura.

Art. 30

I preventivi e i consuntivi di gestione, saranno approvati dall'Organo Amministrativo di gestione del Consorzio che potrà stabilire inoltre, sulla base dei preventivi di gestione, e sul criterio adottato per il calcolo dei contributi d'esercizio, una quota d'acconto da versare all'atto della sottoscrizione della concessione irrigua e, per le concessioni poliennali, prima dell'inizio dell'erogazione idrica stagionale.

Art. 31

Sulla base dei consuntivi di gestione sarà determinata la misura dei contributi fissi.

Detti contributi saranno ripartiti fra tutti i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione di ettaro servibile e beneficio, indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua.

Art. 32

Dal consuntivo di gestione sarà desunta la misura dei contributi di esercizio, che verranno ripartiti agli utenti in ragione dei consumi registrati al contatore, negli impianti dotati di apparecchiature di controllo dei volumi erogati e/o in base agli ettari irrigati negli impianti con distribuzione turnata.

Negli impianti con distribuzione dell'acqua **alla domanda** i contributi a carico degli utenti verranno specificamente calcolati nel modo sottoindicato:

- per i volumi assegnati con regolare contratto, sottoscritto dal Consorzio e dall'utente, verrà applicato un prezzo base al mc fissato annualmente dal Consorzio, in via preventiva e salvo conguaglio secondo le risultanze del bilancio consuntivo, approntato al termine dell'esercizio irriguo.
- per i consumi eccedenti la dotazione idrica contrattuale e per i quali l'utente non abbia provveduto al relativo pagamento entro la data di inizio della successiva stagione irrigua, verrà applicato un prezzo maggiorato del 50% rispetto a quello base.

Qualora siano riscontrati guasti, manomissioni o rimozione dei sigilli dei contatori o dei gruppi di consegna ascrivibili agli utenti, tali da rendere impossibile o inattendibile la quantificazione dei prelievi effettuati, i

consumi saranno determinati dal Consorzio sulla base delle superfici irrigate e delle colture praticate, come di seguito indicato:

- **per le colture arboree** (vite, mandorlo, pesco, olivo, ecc.) verrà applicato un importo pari ad un consumo di mc 1000 per ettaro e per anno al prezzo maggiorato;
- **per le colture ortive** verrà applicato un importo pari ad un consumo di mc 3000 per ettaro e per anno al prezzo maggiorato.

Il Consorzio si riserva la facoltà di accertare la corrispondenza delle superfici e delle colture irrigate con quanto dichiarato dall'utente all'atto della sottoscrizione del contratto irriguo, provvedendo, qualora fossero riscontrate sostanziali variazioni, ad applicare sulle superfici eccedentarie la tariffa unitaria maggiorata come sopra indicato, dandone comunicazione per iscritto all'utente interessato.

Qualora siano riscontrati prelievi di acqua effettuati senza la preventiva domanda di utenza, fatte salve le eventuali sanzioni previste dal Regolamento irriguo, sarà applicata la tariffa maggiorata come sopra specificato. L'addebito verrà comunicato con raccomandata al proprietario del fondo in questione, che sarà ritenuto fruitore dell'irrigazione fino a presentazione di regolare istanza e alla sottoscrizione di regolare contratto di fornitura idrica per uso irriguo.

Il Consorzio si riserva la facoltà di applicare tariffe diverse suddivise in fasce crescenti per prelievi superiori alle dotazioni prefissate o per eventuali turni supplementari richiesti dall'utente e concessi dall'Ente.

In caso di irrigazioni di soccorso, il contributo verrà commisurato alle superfici irrigate e al numero dei turni di erogazione.

art.33

Il Consorzio è espressamente autorizzato, in caso di morosità nel pagamento di canoni arretrati, a sospendere o rifiutare in qualsiasi momento la fornitura di acqua.